

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VISCO, TURCI, ZAGATTI, DE BENETTI, AGOSTINI,
BONFIETTI, BRUNALE, CENNAMO, D'ALEMA, MANCA,
MARIANI, RANIERI, VANNONI**

Detassazione della ricontrattazione dei mutui ipotecari in
ECU stipulati dalle persone fisiche

Presentata il 6 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde all'esigenza di limitare i pesanti effetti negativi, in capo ai mutuatari acquirenti di immobili adibiti ad abitazione principale, derivanti dalla svalutazione della lira rispetto all'ECU.

In assenza di contratti di copertura del rischio di cambio, inusuale al di fuori dell'esercizio di impresa, detta svalutazione ha determinato un incremento, spesso insostenibile, delle rate dei mutui in scadenza.

La modifica proposta consente di rinegoziare le modalità di estinzione dei mu-

tui erogati al 31 dicembre 1994, sia in termini di valuta di riferimento sia di scadenza del prestito, senza il sostenimento di ulteriori oneri tributari oltre quelli già assolti all'atto dell'erogazione del mutuo originario.

Non sono, peraltro, ipotizzabili maggiori oneri a carico dell'erario, dal momento che l'approvazione della presente proposta di legge rende possibile la rinegoziazione dei contratti in essere nel presupposto che, in assenza della suddetta neutralità fiscale, tale rinegoziazione non sarebbe avvenuta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'imposta sostitutiva di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, già assolta con riferimento ai contratti di mutuo in ECU erogati entro il 31 dicembre 1994 per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale alle condizioni e nei limiti indicati dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, assorbe ogni altra imposta o tassa dovuta in relazione alla sostituzione, comunque effettuata entro il 31 dicembre 1995, della valuta di riferimento del mutuo originario od alla ricontrattazione, entro la stessa data, della durata del mutuo stesso, anche mediante stipula di un nuovo contratto di mutuo. Resta comunque ferma la detraibilità in capo al mutuatario degli oneri indicati nel citato articolo 13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.